

VERBALE DI INTESA TRA LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE E LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEI MEDICI DI MEDICINA GENERALE PER LA DEFINIZIONE DI MISURE ECCEZIONALI E TEMPORANEE PER GARANTIRE CONTINUITA' DELL'ASSISTENZA ED INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA PANDEMIA DA COVID-19

Premesso che:

- l'art. 12, comma 2, del D.L. 24 marzo 2022, n. 24 "*Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza convertito dalla L. n. 52 del 19 maggio 2022*", ha mantenuto attive le disposizioni relative all'attività delle USCA, di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sino al 30 giugno 2022;

Richiamati:

- Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale 23.03.2005 e s.m.i.
- Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale 21.06.2018
- Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale 18.06.2020
- Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale 28.04.2022
- DPCM 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502"
- Accordo Regionale per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale 29.09.2006 (DGR 1398/2006) e successive integrazioni
- Legge 19 maggio 2022, n. 52 (modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24)

Richiamato, in particolare, l'Accordo Collettivo Nazionale per i Medici di Medicina Generale, reso esecutivo in data 28 Aprile 2022 che, all'art.3, indica i contenuti demandati al livello di negoziazione regionale, ed all'art.4 comma 1 definisce gli obiettivi prioritari di politica sanitaria nazionale, tra cui l'integrazione delle reti territoriali dei medici di assistenza primaria con i servizi del territorio, anche allo scopo di evitare l'accesso improprio al Pronto Soccorso.

Richiamata la nota della Regione Emilia-Romagna - Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare prot. 30/06/2022.0597112.U del 30/06/2022, che fornisce le indicazioni per garantire, in via eccezionale e temporanea sino al 31/12/2022, la presa in carico ed il follow up dei pazienti domiciliari, di norma sospetti o accertati covid positivi, che versano in condizioni clinico assistenziale di particolare complessità, consentendo il conferimento di incarichi a tempo determinato ai medici che abbiano già operato nelle USCA, e definisce le modalità di attribuzione degli incarichi.

SI CONDIVIDE QUANTO SEGUE

Nelle more del potenziamento dell'assistenza territoriale si ritiene opportuno, in via eccezionale e temporanea sino al 31.12.2022, che le Aziende USL possano conferire in via del tutto eccezionale incarichi a tempo determinato per l'esclusivo svolgimento di attività oraria ai sensi dell'art. 44, comma 12, dell'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale 28.04.2022 nei seguenti casi:

- a. assicurare la presa in carico ed il follow up dei pazienti domiciliari, covid positivi o sospetti tali, che versano in condizioni clinico assistenziali di particolare complessità e con particolare riguardo all'assistenza domiciliare nelle strutture residenziali per lo stesso profilo di assistiti. L'attivazione dei medici impiegati in tali attività avviene, di norma, su segnalazione dei rispettivi medici del ruolo unico di assistenza primaria a ciclo di scelta. Per tali attività le Aziende USL riconoscono un compenso orario pari ad € 23,39 con possibilità, nel caso l'attività preveda specifici impegni o disagi, di riconoscere una quota forfettaria omni-comprendente di €16,61 per attività aggiuntive;
- b. per esigenze straordinarie, ove si manifestino evidenti difficoltà a garantire la continuità dell'assistenza a seguito di zone carenti non coperte, stante l'impossibilità di assegnare incarichi temporanei e/o provvisori. Per tali attività, sulla base delle effettive esigenze rilevate, il compenso orario sarà definito negli accordi integrativi aziendali.

Le Aziende USL provvederanno a conferire incarichi a tempo determinato della durata di mesi tre, di norma di 24 ore settimanali, prorogabili sino al 31.12.2022. Al fine di valorizzare le competenze acquisite nell'ambito delle USCA aziendali, per l'attribuzione degli incarichi saranno interpellati i medici che hanno già operato all'interno delle USCA. Sulla base della disponibilità pervenute i medici verranno graduati in base al numero di ore effettive prestate nel servizio USCA, a far data dalla istituzione delle stesse; a parità di posizione prevale l'anzianità di conferimento dell'incarico USCA. Ulteriori modalità di arruolamento potranno avvenire mediante conferimento di incarico in base alle graduatorie aziendali di cui all'art. 19, comma 6, del citato ACN, ex settore "Continuità Assistenziale".

Le attività oggetto dei predetti incarichi sono compatibili con lo svolgimento dell'attività di formazione presso le scuole di specializzazione in medicina e i corsi di formazione specifica in medicina generale. Le ore di attività sono riconosciute a tutti gli effetti quali attività pratiche da computare nel monte ore complessivo previsto dai rispettivi corsi.

Il verbale di intesa rimane valido sino al 31.12.2022 o, in alternativa, sino alla ratifica, a livello nazionale, di accordi collettivi nazionali o verbali nazionali di preintesa, nonché disposizioni legislative a livello nazionale, che vadano a modificare e/o integrare i contenuti delle disposizioni qui contenute.

Bologna,

Il Direttore della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare

Luca Baldino _____

FIMMG _____

SNAMI _____

SMI _____